

RG 48/2025 LIQ. CONTR.

PROC. UNIT. 117-1/2025

DEPOSITATA E PUBBLICATA

# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA

Il Tecnico di Amministrazione Dott.ssa Ama Petra De Polo

AL 04/06/2025

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

| dott. Bruno Casciarri      | Presidente rel. |
|----------------------------|-----------------|
| dott. Lucio Munaro         | Giudice         |
| dott.ssa Clarice Di Tullio | Giudice         |

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

Letto il ricorso ex art. 269 CCI nel procedimento n. 117-1/2025 presentato da

ANDREA MALACCHINI (MLCNDR69D11L407K) nato a Treviso (TV) il 11/04/1969 e residente a TREVISO (TV) in Via Sante Dorigo 5,

per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni; presa visione dei documenti allegati;

rilevato che:

- il ricorrente è residente a Treviso (TV):
- il ricorso è stato presentato con l'assistenza dell'OCC;
- la relazione redatta dall'OCC e integrata con atto depositato in data 30-05-2025 contiene la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore con l'indicazione a norma dell'art. 269 co. 2 CCI delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni nonché con l'attestazione di cui all'art. 268 co. 3 quarto periodo CCI;

- il debitore che fruisce di reddito mensile medio di circa E. 3.500,00 è in stato di sovraindebitamento, come risulta dalla relazione dell'OCC che riporta un passivo di oltre E. 436.000,00 a fronte di un attivo costituito solo dalla somma di E. 13.379,75 messa a disposizione dal fratello a titolo di finanza esterna e dall'eventuale importo che eccede quanto destinato al mantenimento;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI; visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI.

## **DICHIARA**

l'apertura della liquidazione controllata dei beni di ANDREA MALACCHINI (MLCNDR69D11L407K) nato a Treviso (TV) il 11/04/1969 e residente a TREVISO (TV) in Via Sante Dorigo 5

## **NOMINA**

il dott. Bruno Casciarri Giudice delegato per la procedura, il quale provvederà a determinare i limiti reddituali di cui all'art. 268 comma 4 lett. b) CCI

# **NOMINA**

Liquidatore il dott. Andrea Da Ponte

# **ORDINA**

al debitore il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori in cancelleria;

# ASSEGNA

termine perentorio di gg. 90 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

# ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni eventualmente facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;



#### DISPONE

che Liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, alla pubblicazione presso il registro delle imprese;

## **ORDINA**

quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione a cura del Liquidatore della sentenza presso gli uffici competenti.

Autorizza il Liquidatore ad accedere alle Banche dati di cui all'art. 49 co. 3 lett. F) nr. 1, 2 CCI, tenuto conto del rinvio operato dall'art. 270 co. 5 al titolo III sezione II del CCI.

Evidenzia che:

- a norma dell'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, salva diversa disposizione di legge;
- il compenso del difensore per la presentazione del ricorso non rientra tra i crediti prededucibili a norma dell'art. 6 CCI e dell'art. 269.1 CCI;
- l'esdebitazione opera alle condizioni di cui all'art. 282 CCI;
- il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Giudice all'esito della liquidazione dei beni.

Manda alla Cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e al Liquidatore per la notificazione ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione Treviso, lì 3 giugno 2025

Il Presidente est.

Bruno Casciarri

